Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 85 del 12 aprile 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 30

LEGGE 13 marzo 1986, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti «appesi» (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984.

LEGGE 15 marzo 1986, n. **103.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1986, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti «appesi» (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti «appesi» (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

Art. 3.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito «per memoria» apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dello scambio di letteré di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TESTO DELLE LETTERE

Excellency:

I have the honor to refer to the proposed Memorandum of Understanding between the Consiglio Nazionale delle Ricerche of Italy (CNR) and the National Aeronautics and Space Administration of the United States (NASA) concerning development of the Tethered Satellite System (TSS), dated March 7, 1984, and particularly Article 24 thereof, which provides that this TSS Memorandum of Understanding is subject to confirmation by both Governments. The text of the Memorandum of Understanding is enclosed as an annex to this Note.

I have the honor to propose the following understandings between our Governments concerning implementation of this joint project:

1. With respect to operations undertaken pursuant to the TSS Memorandum of Understanding, in the event of damage to other persons or property, for which damage there is liability under International Law or the principles of the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, NASA and CNR shall consult promptly on an equitable sharing of any payments that have been or may be agreed in settlement.

2. The United States Government hereby gives its authorization and consent (without prejudice to any rights or indemnification) for all use and manufacture of any invention covered by a patent of the United States in the performance of CNR's responsibilities under the TSS Memorandum of Understanding, including the performance of such responsibilities by CNR's contractors or subcontractors.

His Excellency
The Honorable
Luigi Granelli
Minister of Scientific Research
Rome, Italy

3. In the event the United States Government incurs any liability for the practice of inventions covered by privately owned United States patents, either as royalties owed under an existing United States Government patent license or as an unlicensed practice of such patents (patent infringement), and such liability is incurred as a result of CNR's and/or any of CNR's contractor's or subcontractor's performance of responsibilities under the TSS Memorandum of Understanding of the items or processes furnished by CNR under the TSS Memorandum of Understanding, the Government of Italy agrees to indemnify the United States Government against any such liability, including patent infringement costs and reimbursement for any such royalties. The Government of Italy shall also provide such information and assistance as it has available to the United States Government in defending against any suit or claim for such patent royalties or infringement.

On this basis, I have the honor to inform you that the Government of the United States confirms the provisions of the Memorandum of Understanding referred to above.

If the Government of Italy would also confirm the provisions of the Memorandum of Understanding and concur in the proposals in this Note, then I have the further honor to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply, together with the Memorandum of Understanding, shall constitute an agreement between our two Governments regarding this matter. The Agreement shall enter into force on the date on which the Italian Government gives notification that it has accomplished the procedures required by its internal law and shall remain in force for one year after completion of the joint mission, subject to six months' written notice of termination by either Government.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Maxwell M. Rabb

Enclosure:

Memorandum of Understanding

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY

AND THE

UNITED STATES NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

FOR DEVELOPMENT OF THE TETHERED SATELLITE SYSTEM

Preamble

Scientists from Italy and the United States have for a decade considered the possibility of tethering two bodies in space and identified a variety of applications of such a system to benefit space research. As a result of the longstanding scientific interest on both sides, the Italian National Space Plan (PSN) of the National Research Council of Italy (CNR) and NASA in 1981 undertook an advanced development study of a possible Tethered Satellite System (TSS) for flight with the Space Shuttle of the U.S. Space Transportation System (STS). In parallel with the joint technical study, a joint TSS Science Working Group (SWG) was established to define the scientific program that could be carried out by means of repeated flights of the TSS on the Space Shuttle. These studies confirmed both the technical feasibility of design, development and operation of such a system, and the significant scientific and techncial application benefits that would result from its operation in space.

Article 1 - Purpose

The CNR and NASA affirm their interest in extending mutually beneficial cooperation and agree to undertake joint development of a Tethered Satellite System (TSS) for use with the NASA Space Shuttle. CNR designates the National Space Plan (PSN/CNR) as the executive organization responsible for technical and scientific implementation of this project with NASA.

Article 2 - General Description of the Project

The TSS will provide an important new reusable, multi-disciplinary facility for conducting space experiments in Earth orbit, and will open the way to several entirely new areas of long-term scientific experimentation not otherwise possible. The TSS will consist of a Deployer mounted in the payload bay of the Space Shuttle Orbiter for expeditious

deployment and retrieval of a tethered Satellite (weight approximately 500 kg) upward or downward from the Orbiter at distances up to 100 km. The Deployer (including pallet, associated electronics subsystems and docking mechanism) will be capable of handling either conducting or non-conducting tether materials and accommodating scientific experiments. The Satellite will consist of two Modules, a Science Module designed for electrodynamics experiments or for atmospheric and/or magnetospheric experiments, and a Service Module that will provide power, real-time data transmission, command, and attitude control for the Satellite. NASA will develop the TSS Deployer, perform the system level engineering and integration, and launch TSS on the Shuttle. PSN/CNR will develop the TSS Satellite, integrate all of the scientific instruments with the Satellite, and provide system-level support to NASA for technical aspects of the Satellite. NASA and PSN/CNR will jointly define and respectively provide a set of core equipment to support scientific and engineering measurements during TSS missions.

Article 3 - Uses of the TSS

The TSS will significantly extend the capability to carry out studies of the Earth and its space environment using the Space Shuttle Orbiter as an operations base. The TSS will make possible placement of a wide variety of complementary scientific instruments on the Deployer and in a stable position above or below the Orbiter at ranges from 1 to 100 km. By facilitating in situ observations in regions otherwise inaccessible for extended durations, the TSS will aid investigation and understanding of important atmospheric processes occurring within the lower thermosphere; allow generation and study of large amplitude hydromagnetic waves and magnetic field-aligned currents in space plasmas; enable direct simulation of celestial body electrodynamical phenomena; and facilitate new observations of crustal geomagnetic phenomena. The implementation of such scientific missions will also provide engineering verification of the use of space tethers for future operational objectives.

Article 4 - Initial and Subsequent Missions of TSS

a. NASA and PSN/CNR will jointly plan and implement the initial TSS mission to verify TSS engineering and conduct electrodynamic scientific investigations. It is envisioned that the initial mission will be flown in late 1987 to verify controlled deployment, operation, and retrieval of the tethered Satellite, and to investigate interaction of the Satellite with space plasma.

b. NASA and PSN/CNR will jointly plan two subsequent TSS scientific missions in the general areas of space plasma physics, ionospheric and atmospheric physics, and geodynsiuics. If approved by the respective Governments, the subsequent missions will be established by annexes to this Agreement.

Article 5 - Selection of Scientific Experiments

a. NASA and PSN/CNR will prepare in close coordination and issue simultaneously their respective Announcement of Opportunity (AO) to solicit proposals for scientific investigations on TSS missions.

b. NASA will coordinate proposals received from US and non-European respondents, and PSN/CNR will coordinate proposals from European respondents. All proposals will be jointly evaluated on their scientific merit and technical feasibility in accordance with NASA's standard practice, and consistent with specific procedures to be mutually agreed.

c. NASA and PSN/CNR will establish a joint TSS proposal review and evaluation procedure. The instrument complement for the joint mission will be recommended to the NASA Associate Administrator for Space Science and Applications and to the Director of PSN/CNR. The NASA Associate Administrator for Space Science and Applications and the President of CNR will coordinate and jointly announce the selection of the experiment complement for the initial mission.

Article 6 - Investigators Working Group

a. A TSS Investigators Working Group (IWG) will be established by NASA and PSN/CNR for the joint mission. All Principal Investigators selected to participate in the joint mission will be members of the IWG. The IWG will be co-chaired by the NASA TSS Project Scientist and the PSN/CNR TSS Project Scientist. The two project scientists will represent the IWG to the TSS Project Joint Working Group established pursuant to Article 10. The NASA TSS Program Scientist and the PSN/CNR TSS Program Scientist will be ex officio members of the IWG.

b. The IWG will meet periodically in the US and in Europe as the Co-chairmen agree. The IWG will establish the criteria and guidelines for the distribution among the selected experiments of available spacecraft resources, including the mission timeline, within the resource limits for the joint mission defined by the Project Joint Working Group established pursuant to Article 10. The IWG will establish the criteria and guidelines for development of an integrated experiment operations plan for the joint mission. The specific resource distribution, mission timeline, and integrated experiment operations plan for the mission will be approved by the IWG. The IWG will also decide all matters pertaining to distribution of data among Principal Investigators.

c. The IWG will develop requirements, criteria and guidelines for the selection of Payload Specialist candidates for training will define the training requirements with respect to the scientific objectives of the joint mission, and will

recommend to NASA and PSN/CNR respectively the most qualified US candidate and Italian candidate for flight on the mission.

Article 7 - Payload Specialists

It is envisioned that two Payload Specialists, one US candidate and one Italian candidate, will be selected for flight on the Shuttle for the joint mission. NASA and PSN/CNR will respectively nominate qualified US and Italian candidates to the IWG for training. At the appropriate time, the IWG will recommend to NASA and PSN/CNR respectively the most qualified US candidate and the most qualified Italian candidate for flight on the joint mission. Final confirmation of the two candidates for flight on the mission will be made by NASA in accordance with its established policy and procedures for flight of Payload Specialists on the STS.

Article 8 - NASA Responsibilities

In accordance with system-level specifications and mission plans to be jointly agreed by the TSS Program Board and established in the Program Requirements Document, NASA will use its best efforts to:

a. provide overall systems engineering and integration for the TSS, including the Deployer, the Satellite, science instruments, flight support equipment, ground support equipment, and software, and be responsible for overall system specifications, and interface control documentation;

b. define the safety criteria for the TSS Program and define the tasks necessary to assure compatibility with STS payload safety requirements;

c. establish requirements for overall system level testing, plan and conduct system-level tests, evaluate results, and certify flight readiness;

d. specify technical and operational interfaces between the Deployer and Satellite, in order to assure successful operation of the TSS;

e. design, fabricate, and test the TSS Deployer, including the tether materials, and associated ground and flight support equipment, in accordance with specifications and mission plans jointly agreed and established by NASA and PSN/CNR;

f. provide core equipment as mutually agreed to support engineering and scientific measurements, and integrate the appropriate core and scientific equipment with the Deployer;

g. provide additional equipment and associated documentation as may be identified in the TSS Project Technical Plan;

h. assure development of instruments by Principal Investigators selected for flight on the joint mission from proposals submitted to NASA;

i. assure compatibility of interface with the Satellite and the Deployer of instruments selected for flight on the joint mission from proposals submitted to NASA;

j. assure that the core equipment, instruments and experiments are in compliance with the defined NASA safety requirements, and provide the documentation necessary to support the STS payload safety reviews (flight and ground);

k. support the nomination and selection of US Payload Specialist candidates for the joint mission;

l. provide required STS and TSS system-level training for Payload Specialist candidates;

m. assure appropriate mission-specific training for Payload Specialist candidates on operation of instruments and conduct of experiments selected for flight on the joint mission from proposals submitted to NASA;

n. integrate the Satellite with the Deployer and integrate the complete TSS with the STS;

o. provide STS launch services for the joint mission and perform all related ground and flight operations;

p. acquire and process experiment data and distribute it pursuant to procedures established by the IWG, and acquire and process engineering data to assess flight performance; and

q. after completion of the joint mission, detach the TSS from the STS and the Satellite from the TSS, remove the scientific equipment from the Deployer, and perform all required system-level operations to prepare the TSS for possible subsequent missions.

Article 9 - PSN/CNR Responsibilities

In accordance with system-level specifications and mission plans to be jointly agreed by the TSS Program Board and established in the Program Requirements Document, PSN/CNR will use its best efforts to:

a. design, fabricate, test and deliver for integration with the Deployer, a modular, reusable Satellite and associated ground and flight support equipment;

b. provide to NASA system-level support related to the dynamic operations and technical aspects of the Satellite:

c. provide to NASA all Satellite documentation, including progress reports, technical reports, drawings and handbooks;

d. provide core equipment as mutually agreed to support engineering and scientific measurements, and integrate the appropriate core equipment with the Satellite;

e. provide additional equipment and associated documentation as may be identified in the TSS Project Technical Plan;

f. assure development of instruments by Principal Investigators selected for flight on the joint mission from proposals submitted to PSN/CNR;

g. assure compatibility of interface with the Satellite and the Deployer of instruments selected for flight on the joint mission from proposals submitted to PSN/CNR;

h. assure that the core equipment, instruments and experiments are in compliance with the defined NASA safety requirements, and provide the documentation necessary to support the STS payload safety reviews (flight and ground);

i. integrate with the Satellite all instruments selected for flight for the joint mission;

j. provide all necessary personnel, equipment and information to support NASA activities relating to the testing and integration of the Satellite with the Deployer and STS, and support all related ground and flight operations;

k. support the nomination and selection of Italian Payload Specialist candidates for the joint mission;

l. assure appropriate mission-specific training for all TSS Payload Specialist candidates on operation of instruments and conduct of experiments selected for flight on the joint mission from proposals submitted to the PSN/CNR; and

m. after completion of the joint mission, detach the experiments from the Satellite and perform all required operations to prepare the Satellite for possible subsequent missions.

Article 10 - Program and Project Management

a. A TSS Program Board is hereby established to jointly develop overall requirements and schedules at the program level, to overview project implementation, and to decide any matters the respective Project Managers are not able to agree upon. The Program Board will be co-chaired by the NASA TSS Program Manager and the PSN/CNR TSS Program Manager. It will include as members the NASA and PSN/CNR TSS Project Managers,

the NASA and PSN/CNR TSS Program Scientists, the NASA and PSN/CNR TSS Program Instrument Managers, and such other members of the respective teams as agreed by the two TSS Program Managers.

b. A TSS Project Joint Working Group (JWG) is hereby established for technical coordination and implementation of the respective responsibilities of each side for this development program. The JWG will be chaired by the NASA TSS Project Manager and will include as members the PSN/CNR TSS Project Manager, the respective TSS Project Scientists, and such other members of the respective project teams as agreed by the two TSS Project Managers.

c. The JWG will develop a TSS Project Technical Plan with detailed specifications, procedures, schedules, and all other information required for effective coordination of the responsibilities of each side for development of the TSS. The Project Technical Plan will provide for a TSS Configuration Control Board (CCB) at the project level to be chaired by the NASA TSS Project Manager as part of NASA's responsibility for overall system integration.

Article 11 - Technical Assistance

NASA and PSN/CNR will each have access to technical assistance from the other as may be needed to successfully accomplish their respective responsibilities in this joint project, if such assistance can be made available at no additional cost to the provider. In the event requested assistance is not available on a no-additional-cost basis, NASA and PSN/CNR will use their best efforts to facilitate availability of required assistance on a timely basis and under favorable conditions. It is understood that provision of technical assistance by NASA and PSN/CNR shall be subject to and in accordance with their respective national laws and regulations. The JWG will provide for early definition of areas in which technical assistance may be requested, and will establish agreed procedures for initiation and consideration of each request.

Article 12 - Exchange of Personnel

To facilitate coordination between the respective NASA and CNR TSS prime contractors, NASA and PSN/CNR agree to support exchange of up to two project liaison personnel from each side. NASA and CNR will assure that their respective contractors accommodate the liaison personnel and provide necessary office space and administrative support at the host location, including such additional support services as may be agreed by the two Project Managers. Salary, living and travel expenses, and all other personnel expenses will continue to be borne by the employing contractor of the liaison personnel

throughout the duration of their assignments. It is envisioned that initial exchange of personnel would take place as soon as possible and would extend for the duration of the design, development, and test phases of the Project. Specific dates for initiation, termination, or extension of these assignments will be as mutually agreed by the two TSS Project Managers.

Article 13 - Integration and Flight Readiness

a. The NASA TSS Project Manager will review the readiness for integration of the Satellite, the Deployer, and other elements of the TSS. Final determination of the readiness for integration of the Satellite with the Deployer will be the responsibility of the PSN/CNR TSS Project Manager. These readiness reviews will be coordinated by the JWG.

b. The TSS Program Board will review the readiness of the integrated TSS for shipment to the NASA launch site for integration with other payload elements of the designated STS flight. Final determination of TSS readiness for shipment to the launch site will be made by the NASA TSS Program Manager with the advice of the NASA TSS Project Manager.

c. The flight readiness of TSS will be assessed as an element of the payload for the specific STS mission to which it is assigned by NASA. The Flight Readiness Review (FRR) for the STS mission will include all elements of the payload for the designated flight and will be conducted by NASA in accordance with its established procedures. PSN/CNR will have appropriate representation at the FRR and will provide required engineering and programmatic information as agreed by the NASA and PSN/CNR TSS Program Managers.

d. In the event of a system level test or flight failure, investigation of the failure or malfunction will be conducted jointly by NASA and PSN/CNR.

Article 14 - Data Rights

a. The technical data required to be exchanged between NASA and PSN/CNR for assuring compatibility of interface between the Satellite and the TSS, for otherwise carrying out this project, and for overall operation of the TSS by NASA, will be provided without any use or disclosure restrictions.

b. Raw data derived from experiments selected for the joint mission will be reserved to Principal Investigators for scientific analysis purposes and first publication rights for a one-year period, beginning with receipt of the raw data and any associated spacecraft data in a form suitable for analysis. Principal Investigators may, however, be requested to share such data with other investigators, including interdisciplinary scientific and guest investigators, to chhance the scientific

return from the mission, under procedures to be decided by the IWG.

c. NASA and PSN/CNR may also have access to, and use of, the raw data and any associated spacecraft data, but during the one-year exclusive use period, such use should not prejudice the first publication rights of the Principal Investigators. Following the one-year period, the reduced data will be deposited with the National Space Scientific Data Center (NSSDC), and thereafter will be available to the international scientific community from the World Data Center for Rockets and Satellites.

d. Results of experiments will be made available to the scientific community in general through publication in appropriate journals or other established channels as soon as practicable and consistent with good scientific practice. In the event such reports or publications are copyrighted, NASA and PSN/CNR shall have a royalty-free right under the copyright to reproduce and use such copyrighted work for their purposes.

Article 15 - Standards, Specifications and Language

Standards and specifications will be developed as part of the Project Technical Plan and will constitute the requirements for control purposes in the TSS Project. All official written communication and documentation for this project will be in the English language and the international system of units.

Article 16 - Funding Arrangements

CNR and NASA will each bear the costs of discharging its respective responsibilities, including travel and subsistence of its own personnel and transportation charges on all equipment for which it is responsible.

Article 17 - Customs Clearance

CNR and NASA will use their best efforts to arrange in their respective countries for free customs clearance of equipment required in this project.

Article 18 - Public Information

NASA and PSN/CNR may release public information regarding their respective efforts in connection with this joint project. However, NASA and PSN/CNR each agree to coordinate in advance with the other any public information activities which relate to the other's responsibilities or performance. Information which has been previously cleared and has not changed will not require re-coordination.

Article 19 - Special Provision on the Satellite

In the unlikely event that development of the Satellite and its associated ground and flight support equipment cannot be completed, CNR will provide for measures to enable NASA to acquire without delay all drawings, hardware and documentation relating to the Satellite and associated equipment, under reasonable terms and conditions to be agreed by NASA and CNR. NASA shall have the right to use such drawings, hardware and documentation for completion and operation of the TSS. CNR will assure that it will be in a position to provide as hardware any proprietary items for which it does not hold transmissionable rights of reproduction.

Article 20 - Liability

CNR and NASA agree that, with respect to operations undertaken pursuant to this Agreement, neither CNR nor NASA shall make any claim with respect to injury or death of its own employees, or damage to or loss of its own property caused by CNR, NASA or the other party's contractors or subcontractors whether such injury, death, damage or loss arises through negligence or otherwise. With respect to persons or property involved solely in protected Space Transportation System operations undertaken pursuant to this Agreement, CNR and NASA further agree to extend this inter-party waiver of liability to customers/users of the other party and to customers'/users' contractors and subcontractors of the other party, as third party beneficiaries, and to take necessary and reasonable steps to protect them from such claims, including "products liability" claims, that may be made by CNR or NASA, its contractors and subcontractors, its customers/users, or its customers'/users' contractors and subcontractors.

Article 21 - Limits of Obligation

It is understood that the ability of NASA and CNR to carry out their respective obligations in this joint project is subject to their respective funding procedures.

Article 22 - Duration

This Agreement shall enter into force as provided below and shall remain in effect for one year after completion of the joint mission.

Article 23 - Amendments

Except for the provision on entry into force, this Agreement may be amended by mutual agreement of the Administrator of NASA and the President of CNR.

Article 24 - Entry into Force

This Agreement shall enter into force following signature thereof, and upon completion of an exchange of diplomatic notes between the Governments of the United States of America and the the Republic of Italy confirming the Agreement and providing for implementation of this project by NASA and CNR.

For the U.S. National Aeronautics and Space Administration

Date 3/7/84

For the National Research Council of Italy

Date 3/7/84

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

Roma, 27 giugno 1984

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota del 6/6/84 il cui contenuto è il seguente:

"Ho l'onore di far riferimento al proposto Memorandum di Intesa del 7 marzo 1984, tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano (CNR) e la National Aeronautics and Space Administration degli Stati Uniti (NASA) relativo allo sviluppo del sistema di satelliti tethered (TSS),ed in particolare all'art. 24 dello stesso, in cui è previsto che detto Memorandum di intesa sul TSS è soggetto alla conferma di entrambi i Governi. Il testo del Memorandum di Intesa costituisce allegato alla presente Nota.

"Ho l'onore di proporre le seguenti intese tra i nostri Governi relative all'attuazione di questo progetto congiunto.

"1. In merito alle azioni intraprese in conformità al Memorandum di Intesa sul TSS, in caso di danni a terzi o alla proprietà, per i quali danni sia prevista responsabilità secondo il diritto internazionale o i principi della Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni provocati da oggetti spaziali, la NASA e il CNR si consulteranno immediatamente circa una giusta ripartizione di eventuali risarcimenti che sono stati o possono essere convenuti nella composizione delle controversie.

"2. Il Governo degli Stati Uniti dà con la presente la Sua autorizzazione ed il proprio consenso (fatti salvi i diritti di risarcimento) per qualsiasi impiego e realizzazione di invenzioni coperte da brevetto statunitense nell'assolvimento degli impegni del CNR in base al Memorandum di Intesa sul TSS, ivi incluso l'assolvimento di tali impegni da parte di appaltatori o sub-appaltatori dello stesso CNR.

"3. Qualora il Governo degli Stati Uniti sia responsabile di danni a seguito dell'uso di invenzioni coperte da brevetto statunitense di proprietà privata, sia sotto forma di royalties dovute in base ad una licenza di brevetto del Governo degli Stati Uniti in vigore, o di un uso non coperto da licenza di tale brevetto (violazione di brevetto), e detta responsabilità risulti dall'assolvimento da parte del CNR e/o degli appaltatori o subappaltatori dello stesso degli impegni di cui al Memorandum di Intesa sul TSS, relativi alle parti o procedimenti forniti dal CNR ai sensi del Memorandum di Intesa sul TSS, il Governo Italiano conviene di risarcire il Governo degli Stari Uniti per tali responsabilità ivi inclusi il costo delle violazioni di brevetto, nonchè il rimborso di eventuali royalties. Il Governo Italiano fornirà altresì al Governo degli Stati Uniti ogni informazione e assistenza disponibili a sostegno della difesa in azioni legali e richieste di danni relativi alle suddette royalties o violazioni di brevetto.

"Su tale base, ho l'onore di informarLa che il Governo degli Stati Uniti conferma le disposizione del Memorandum di Intesa di cui sopra.

"Qualora il Governo Italiano confermi anche esso il disposto del Memorandum di Intesa e convenga sulle proposte contenute nella presente Nota;avrò nuovamente l'onore di

proporre che la stessa Nota e la Nota di risposta di Vs. Eccellenza, unitamente al Memorandum di Intesa, costituiscano un accordo in materia tra i nostri due Governi.

"L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui il governo Italiano notificherà di avere adempiuto alle procedure previste dal proprio ordinamento interno e resterà in vigore per un anno a datare dal completamento della missione congiunta, salvo che uno dei Governi non ne denunci la cessazione, dandone notifica scritta con sei mesi di preavviso.

"Voglia accettare, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione".

Ho l'onore di informarLa che anche il Governo Italiano conferma le disposizioni del Memorandum di Intesa e concorda sulle proposte contenute nella Nota di S. Eccellenza.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione

MEMORANDUM D'INTESA
TRA IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ITALIANO
E LA
UNITED STATES NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA)
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TETHERED SATELLITE

-- o O o --

P R E A M B O L O

Per un decennio scienziati italiani e statunitensi hanno esaminato la possibilità di collegare due corpi nello spazio tramite filo ed hanno identificato varie applicazioni di tale sistema a vantaggio delle ricerche spaziali. A seguito del perdurante interesse scientifico di entrambe le Parti, il Piano Spaziale Nazionale Italiano (PSN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano (CNR) e la NASA hanno intrapreso, nel 1981, uno studio di sviluppo su di un eventuale Sistema di un Satellite Tethered (TSS) da far volare con lo Space Shuttle dello Space Transportation System USA (STS). Parallelamente allo studio congiunto, è stato costituito un Gruppo di Lavoro Scientifico congiunto sul TSS (SWG) per definire il programma scientifico che poteva essere attuato attraverso ripetuti voli del TSS sullo Space Shuttle. Questi studi hanno confermato sia la fattibilità tecnica del progetto, dello sviluppo e delle operazioni di tale sistema che i significativi vantaggi scientifici e tecnici che sarebbero derivati dalla sua applicazione nello spazio.

ARTICOLO 1 - SCOPI

Il CNR e la NASA dichiarano il loro interesse ad estendere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e convengono di intraprendere lo sviluppo congiunto del sistema Satellite Tethered (TSS) da impiegare con lo Space Shuttle della NASA. Il CNR designa il Piano Spaziale Nazionale (PSN/CNR) quale organismo esecutivo responsabile dell'attuazione tecnica e scientifica di questo progetto con la NASA.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Il TSS fornirà un nuovo importante strumento pluri-disciplinare ed utilizzabile più volte per condurre esperimenti spaziali in un'orbita terrestre ed aprirà la strada a varie aree di sperimentazione scientifica a lungo termine, totalmente nuove e altrimenti impossibili. Il TSS consisterà in un Deployer (meccanismo di rilascio e recupero montato nel vano dedicato al carico utile dello Space Shuttle Orbiter ed utilizzato per il rilascio e recupero veloce di un satellite Tethered (del peso approssimativo di 500 Kg) dall'Orbiter verso l'alto o verso il basso a distanze fino a 100 Km. Il Deployer (che include la struttura di integrazione del sistema, i sottosistemi elettronici associati ed il meccanismo di agganciamento) sarà in grado di operare con tether conduttivi o non-conduttivi e di accomodare esperimenti scientifici. Il Satellite consisterà in due Moduli: un Modulo Scientifico, progettato per esperimenti elettrodinamici o per esperimenti atmosferici e/o magnetosferici, ed un Modulo di Servizio che fornirà al Satellite energia, trasmissione dati in tempo reale, comandi e controllo dell'assetto. La NASA svilupperà il Deployer del TSS, attuerà la parte ingegneristica e d'integrazione a livello di sistema e lancerà il TSS con lo Shuttle. Il PSN/CNR svilupperà il Satellite TSS, integrerà tutti gli strumenti scientifici nel Satellite e fornirà alla NASA il supporto a livello di sistema per quanto concerne gli aspetti tecnici del Satellite. La NASA ed il PSN/CNR definiranno congiuntamente e forniranno rispettivamente un insieme di strumenti particolari (Core Equipment) a sostegno delle misure scientifiche e tecniche nel corso delle missioni del TSS.

ARTICOLO 3 - IMPIEGHI DEL TSS

Il TSS amplierà in modo significativo le capacità di effettuare studi sulla Terra e sul suo ambiente nello spazio, utilizzando l'Orbiter dello Space Shuttle come base operativa. Il TSS renderà possibile l'installazione di un'ampia gamma di strumenti

scientifici complementari sul Deployer ed in una posizione stabile al di sopra o al di sotto dell'Orbiter, a distanze da 1 a 100 Km. Facilitando le osservazioni in situ per periodi estesi, in regioni altrimenti inaccessibili, il TSS contribuirà alla investigazione e comprensione di importanti processi atmosferici che si verificano nella bassa termosfera; permetterà di generare e di studiare onde idromagnetiche di grande ampiezza e correnti allineate con il campo magnetico nel plasma spaziale; permetterà la simulazione diretta di fenomeni elettrodinamici dei corpi celesti; e faciliterà nuove osservazioni sui fenomeni geomagnetici della crosta terrestre. L'attuazione di tali missioni scientifiche fornirà altresì la verifica tecnica (engineering verification) dell'impiego di fili (tethers) spaziali per obiettivi operativi futuri.

ARTICOLO 4 - MISSIONI INIZIALI E SUCCESSIVE DEL TSS

a. La NASA ed il PSN/CNR pianificheranno ed attueranno congiuntamente la missione iniziale del TSS, onde verificare tecnicamente il TSS e condurre ricerche scientifiche elettrodinamiche. Si prevede che la missione iniziale avverrà alla fine del 1987 per verificare il rilascio, funzionamento e recupero controllati del Satellite Tethered per indagare sulla interazione del satellite con il plasma spaziale.

b. La Nasa ed il PSN/CNR pianificheranno congiuntamente due missioni scientifiche successive del TSS nelle aree generali della fisica del plasma spaziale della fisica ionosferica ed atmosferica e della geodinamica. Se approvate dai rispettivi Governi, le missioni successive verranno definite tramite Allegati al presente Accordo.

ARTICOLO 5 - SELEZIONE DEGLI ESPERIMENTI SCIENTIFICI

a. La NASA ed il PSN/CNR prepareranno in stretto coordinamento e pubblicheranno simultaneamente i loro rispettivi Annunci di Possibilità (AO) per sollecitare proposte di ricerche scientifiche nelle missioni del TSS.

b. La NASA coordinerà le proposte ricevute da Stati Uniti e da paesi non europei ed il PSN/CNR coordinerà le proposte ricevute da paesi europei. Tutte le proposte verranno valutate congiuntamente, per quanto attiene al merito scientifico ed alla fattibilità tecnica, conformemente con la prassi standard della NASA e coerentemente con procedure specifiche da concordare in comune.

c. La NASA ed il PSN/CNR fisseranno una procedura congiunta per la verifica e la valutazione delle proposte sul TSS. L'insieme degli esperimenti per la missione congiunta sarà sottoposto all'Amministratore Associato della NASA per le Scienze e le Applicazioni Spaziali ed al Direttore del PSN/CNR. L'Amministratore Associato della NASA per le Scienze e le Applicazioni Spaziali ed il Presidente del CNR coordineranno ed annunceranno congiuntamente la scelta dell'insieme degli esperimenti della missione iniziale.

ARTICOLO 6 - GRUPPO DI LAVORO DI RICERCATORI

a. Un Gruppo di Lavoro di Ricercatori (Investigators Working Group - IWG) del TSS verrà costituito dalla NASA e dal PSN/CNR per la missione congiunta. Tutti i Ricercatori Principali scelti per partecipare alla missione congiunta saranno membri dell'I.W.G. L'IWG sarà co-presieduto dallo Scienziato di Progetto della NASA per il TSS e dallo Scienziato di Progetto del PSN/CNR per il TSS. I due scienziati di progetto rappresenteranno l'IWG presso il Gruppo di Lavoro Congiunto del Progetto TSS, costituito in ottemperanza all'Articolo 10. Lo Scienziato di Programma della NASA per TSS e lo Scienziato di Programma del PSN/CNR per il TSS saranno ex officio membri dell'IWG.

b. L'IWG si riunirà periodicamente negli Stati Uniti ed in Europa, così come sarà convenuto tra i co-presidenti. L'IWG fisserà i criteri e le direttrici per la distribuzione delle risorse disponibili del satellite tra gli esperimenti scelti, ivi inclusi i tempi della missione, nell'ambito dei limiti delle risorse per la missione congiunta definiti dal Gruppo di Lavoro Congiunto del Progetto, costituito in ottemperanza all'Articolo 10. L'IWG fisserà i criteri e le direttrici per lo sviluppo di un piano operativo per l'integrazione degli esperimenti per la missione congiunta. La distribuzione delle risorse, i tempi della missione ed il piano operativo per l'integrazione degli esperimenti per la missione verranno approvati dall'IWG. L'IWG deciderà altresì su ogni questione relativa alla distribuzione dei dati tra i Ricercatori Principali.

c. L'IWG elaborerà requisiti, criteri e direttrici per la selezione dei candidati all'addestramento a Payload Specialist, definirà i requisiti dell'addestramento in relazione agli obiettivi scientifici della missione congiunta e raccomanderà, rispettivamente alla NASA ed al PSN/CNR, il candidato USA ed il candidato italiano più qualificato per il volo della missione.

ARTICOLO 7 - SPECIALISTI PAYLOAD

Si prevede che due Specialisti Payload, un candidato USA ed un canditato italiano, vengano selezionati per volare sullo Shuttle nella missione congiunta. La NASA ed il PSN/CNR indicheranno all'IWG, rispettivamente, candidato americani ed italiani qualificati per l'addestramento. Al momento opportuno, l'IWG raccomanderà, rispettivamente, alla NASA ed al PSN/CNR il candidato americano più qualificato ed il candidato italiano più cualificato per il volo della missione congiunta. La conferma finale dei due candidati al volo della missione verrà data dalla NASA, conformemente alla politica ed alle procedure da essa stabilite per il volo di Specialisti Payload sull'STS.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' DELLA NASA

In conformità con le specifiche a livello di sistema con i piani della missione che verranno concordati congiuntamente dal Comitato del Programma TSS (TSS Program Board) e fissati nel Documento sui Requisiti del Programma, la NASA si adoprerà al meglio al fine di:

a. fornire il supporto tecnico globale e l'integrazione a livello di sistema per il TSS, ivi inclusi il Deployer, il Satellite, gli strumenti scientifici, le attrezzature di supporto a terra ed il software; essa sarà responsabile delle specifiche globali del sistema e della documentazione di controllo delle interfacce;

b. definire i criteri di sicurezza per il Programma TSS e definire i compiti necessari per assicurare la compatibilità con i requisiti di sicurezza per i payload dell'STS;

c. fissare i requisiti per le prove a livello di sistema, pianificarne e condurre i test, valutare i risultati e certificare la conformità per il volo;

d. specificare le interfacce tecniche ed operative tra il Deployer ed il Satellite, al fine di assicurare il successo finale dell'operazione TSS;

e. progettare, fabbricare e provare il Deployer del TSS, ivi inclusi i materiali usati per il filo, e le connesse attrezzature di supporto a terra e per il volo, conformemente alle specifiche ed ai piani della missione concordati congiuntamente e fissati dalla NASA e dal PSN/CNR.

f. fornire l'attrezzatura Core Equipment, come concordato in comune a supporto delle misurazioni tecniche e scientifiche ed integrare le appropriate attrezzature Core Equipment e scientifiche nel Deployer;

g. fornire le attrezzature supplementari, e la relativa documentazione, che possano essere identificate nel Piano Tecnico del Progetto TSS;

h. assicurare lo sviluppo da parte dei Ricercatori Principali degli strumenti scelti, per il volo della missione congiunta, tra le proposte presentate alla NASA;

i. assicurare la compatibilità dell'interfaccia con il Satellite ed il Deployer degli strumenti scelti, per il volo della missione congiunta, fra le proposte presentate alla NASA;

j. assicurare che l'attrezzatura Core Equipment, gli strumenti e gli esperimenti siano conformi ai requisiti di sicurezza fissati dalla NASA e fornire la documentazione necessaria a sostegno delle revisioni di sicurezza per i carichi utili dell'STS (di volo e di terra);

k. fornire supporto per la designazione e la scelta dei candidati americani a Specialista Payload per la missione congiunta;

l. fornire il necessario addestramento a livello di sistema STS e TSS ai candidati a Specialista Payload;

m. assicurare l'adeguato addestramento specifico per la missione ai candidati a Specialista Payload sulle operazioni degli strumenti e sulla conduzione degli esperimenti prescelti per il volo della missione congiunta tra quelli presentati alla NASA;

n. integrare il Satellite con il Deployer ed integrare l'intero TSS con l'STS;

o. fornire i servizi di lancio STS per la missione congiunta ed effettuare tutte le connesse operazioni di terra e di volo;

p. acquisire ed elaborare i dati degli esperimenti e distribuirli, in base alle procedure fissate dall'IWG, ed acquisire ed elaborare i dati tecnici per valutare le prestazioni di volo; e

q. dopo la conclusione della missione congiunta, distaccare il TSS dall'STS ed il Satellite dal TSS, rimuovere le attrezzature scientifiche dal Deployer ed effettuare tutte le operazioni a livello di sistema necessarie per predisporre il TSS ad eventuali missioni successive.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' DEL PSN/CNR

In conformità con le specifiche a livello di sistema e con i piani della missione, che verranno concordati congiuntamente dal TSS Program Board e fissati nel Documento sui Requisiti del Programma, il PSN/CNR si adopererà al meglio al fine di:

a. progettare, fabbricare, provare e consegnare, perché venga integrato nel Deployer, un Satellite modulare usabile più volte e la relativa attrezzatura di supporto a terra e di volo;

b. fornire alla NASA il supporto a livello di sistema connesso alle operazioni dinamiche ed agli aspetti tecnici del satellite;

c. fornire alla NASA tutta la documentazione relativa al Satellite, ivi inclusi i rapporti sull'avanzamento dei lavori, rapporti tecnici, disegni e manuali;

d. fornire l'attrezzatura Core Equipment convenuta di comune accordo a supporto delle misurazioni tecniche e scientifiche ed integrare l'appropriata attrezzatura Core Equipment nel Satellite;

e. fornire quelle attrezzature supplementari e relativa documentazione che possano essere identificate nel Piano tecnico del Progetto TSS;

f. assicurare lo sviluppo, da parte dei Ricercatori Principali, degli strumenti scelti per il volo della missione congiunta tra le proposte presentate al PSN/CNR;

g. assicurare la compatibilità dell'interfaccia con il Satellite ed il Deployer degli strumenti scelti per il volo della missione congiunta tra le proposte presentate al PSN/CNR;

h. assicurare che l'attrezzatura Core Equipment, gli strumenti e gli esperimenti siano conformi ai requisiti di sicurezza definiti dalla NASA, e fornire la documentazione necessaria a supporto delle revisioni di sicurezza per i carichi utili dell'STS (di volo e di terra);

i. integrare nel Satellite tutti gli strumenti prescelti per il volo della missione congiunta;

j. fornire tutto il personale, attrezzature ed informazioni necessari a supporto delle attività della NASA relative alle prove ed alla integrazione del Satellite nel Deployer e nell'STS e a supporto di ogni connessa operazione di terra e di volo;

k. l'appoggio della designazione e della selezione dei candidati italiani a Specialista Payload per la missione congiunta;

l. assicurare l'adeguato addestramento specifico per la missione a tutti i candidati a Specialista Payload sulle operazioni degli strumenti e sulla conduzione degli esperimenti scelti per il volo della missione congiunta tra le proposte presentate al PSN/CNR; e

m. dopo la conclusione della missione congiunta, rimuovere gli esperimenti dal Satellite ed effettuare tutte le operazioni necessarie per predisporre il Satellite ad eventuali missioni successive.

ARTICOLO 10 - DIREZIONE DEL PROGRAMMA E DEL PROGETTO

a. Con il presente atto viene costituito un Comitato del Programma TSS (TSS Program Board) perché sviluppi congiuntamente i requisiti globali e la programmazione a livello di programma, perché sovrintenda all'attuazione del progetto e decida ogni questione su cui i Project Managers (Direttori del Progetto) non siano in grado di concordare. Il Comitato del Programma verra co-presieduto dal Program Manager (Direttore del Programma) TSS della NASA e dal Program Manager TSS del PSN/CNR. Esso comprenderà come membri i Project Managers TSS della NASA e del PSN/CNR, gli Scienziati di Programma TSS della NASA e del PSN/CNR, i Program Instrument Managers (Direttori degli Strumenti del Programma) TSS della NASA e del PSN/CNR e quegli altri membri dei rispettivi gruppi che saranno concordati dai due Program Managers TSS.

b. Un gruppo di Lavoro Congiunto del Progetto TSS (JWG) (Joint Working Group) viene costituito con il presente atto per il coordinamento tecnico e l'attuazione delle rispettive responsabilità di ciascuna parte per il presente programma di sviluppo. Il JWG sarà presieduto dal Project Manager del TSS della NASA e comprenderà come membri il Project Manager del TSS del PSN/CNR, i rispettivi Scienziati di Progetto TSS, e quegli altri membri dei rispettivi gruppi per il progetto che verranno concordati dai due Project Managers del TSS.

c. Il JWG svilupperà un Piano Tecnico del Progetto TSS con specifiche, procedure, pianificazioni dettagliate e ogni altra informazione necessaria per l'effettivo coordinamento delle responsabilità di ciascuna parte per lo sviluppo del TSS. Il Piano Tecnico del Progetto TSS richiederà un Comitato di Controllo sulla Configurazine del TSS (CCB) (Configuration Control Board) al livello di progetto, che sarà presieduto dal Project Manager del TSS della NASA, come parte delle responsabilità della NASA per l'integrazione globale del sistema.

ARTICOLO 11 - ASSISTENZA TECNICA

Sia la NASA che il PSN/CNR avranno entrambi accesso all'assistenza tecnica da parte dell'altro, quando sia necessaria per assolvere con successo alle loro rispettive responsabilità relative a questo progetto congiunto, se tale assistenza può essere resa disponibile senza costi aggiuntivi per la parte che la fornisce. Qualora l'assistenza richiesta non sia disponibile senza comportare costi aggiuntivi, la NASA ed il PSN/CNR si adopereranno al meglio per facilitare la disponibilità dell'assistenza richiesta su base tempestiva ed a condizioni favorevoli. Resta inteso che la fornitura di assistenza tecnica da parte della NASA e del PSN/CNR sarà soggetta e conforme alle rispettive leggi e regolamenti nazionali. Il JWG provvederà alla pronta definizione delle aree in cui potrà essere richiesta l'assistenza tecnica e fisserà procedure concordate per l'avvio e l'esame di ciascuna richiesta.

ARTICOLO 12 - SCAMBIO DI PERSONALE

Al fine di facilitare il coordinamento tra i rispettivi Prime Contractors (Capo Commessa) della NASA e del PSN/CNR, essi convengono di appoggiare lo scambio di non più di due funzionari di collegamento del progetto per ciascuna parte. La NASA ed il CNR assicureranno che i loro rispettivi Contractors ricevano il personale di collegamento e forniscano loro un ufficio e l'appoggio amministrativo necessari nella località che li riceve, ivi inclusi quei servizi addizionali di supporto che possano essere concordati dai due Project Managers. Le retribuzioni, le spese di soggiorno e di viaggio e ogni altra spesa del personale continueranno a gravare sulle rispettive parti fornenti il personale di collegamento per tutta la durata delle sue missioni. Si prevede che lo scambio iniziale di personale avrà luogo non appena possibile e che si protrarrà per tutta la durata delle fasi di progettazione, sviluppo e prove del Progetto. Le date specifiche per l'inizio, il termine o l'estensione di tali missioni verranno concordate in comune dai due Project Managers del TSS.

ARTICOLO 13 - INTEGRAZIONE E CONFORMITA' TECNICA PER IL VOLO (FLIGHT READINESS)

a. Il Project Manager del TSS della NASA verificherà la conformità tecnica per l'integrazione del Satellite, del Deployer e degli altri elementi del TSS. Il Project Manager del TSS del PSN/CNR avrà la responsabilità della decisione finale sulla conformità tecnica del Satellite per la sua integrazione nel Deployer. Queste verifiche di approntamento verranno coordinate dal JWG.

b. Il Comitato per il Programma TSS verificherà la conformità tecnica del TSS integrato per il suo invio alla località di lancio della NASA, perché venga integrato con altri elementi payload del volo STS designato. La determinazione finale della conformità tecnica del TSS per l'invio verso il luogo di lancio verrà presa dal Program Manager del TSS della NASA su consiglio del Project Manager del TSS della NASA.

c. La conformità tecnica del TSS al volo verrà valutato come elemento del payload per la specifica missione dell'STS alla quale viene assegnato dalla NASA. La verifica delle conformità tecniche per il volo (FRR) (Flight Readiness Review) per la missione STS comprenderà tutti gli elementi del payload per il volo designato e verrà condotta dalla NASA, conformemente alle procedure da essa stabilite. Il PSN/CNR sarà adeguatamente rappresentato nel FRR e fornirà le necessarie informazioni tecniche e programmatiche concordate dai Program Managers del TSS della NASA e del PSN/CNR.

d. Nel caso di un fallimento di una prova a livello di sistema o del volo, la ricerca dei motivi del fallimento o del cattivo funzionamento verrà effettuata congiuntamente dalla NASA e dal PSN/CNR.

ARTICOLO 14 - DIRITTI SUI DATI

a. I dati tecnici che occorrerà scambiare tra la NASA ed il PSN/CNR per assicurare la compatibilità dell'interfaccia tra il Satellite e il TSS, per realizzare in altro modo il presente progetto e per la gestione globale del TSS da parte della NASA verranno forniti senza alcuna restrizione sul loro impiego o divulgazione.

b. I dati non elaborati derivanti dagli esperimenti prescelti per la missione congiunta verranno riservati ai Ricercatori Principali, ai fini dell'analisi scientifica e per i diritti di prima pubblicazione per un periodo di un anno, a partire dal momento in cui vengono ricevuti i dati non elaborati e ogni associato dato del satellite in una forma atta ad essere analizzata. Tuttavia, ai Ricercatori Principali potrà essere richiesto di spartire tali dati con altri ricercatori, ivi inclusi i ricercatori scientifici interdisciplinari e i ricercatori ospiti, onde aumentare i risultati scientifici della missione, in base a procedure che verranno decise dal IWG.

c. Anche la NASA ed il PSN/CNR potranno avere accesso a, ed impiegare i dati non elaborati ed ogni associato dato del satellite; ma, nel corso del periodo di

impiego esclusivo di un anno, tale impiego non dovrà recar pregiudizio ai diritti di prima pubblicazione dei Ricercatori Principali. Successivamente a tale periodo di un anno, i dati ridotti verranno depositati presso il National Space Scientific Data Center (NSSDC) e, da allora, saranno messi a disposizione della comunità internazionale presso il World Data Center for Rockets and Satellites.

d. I risultati degli esperimenti verranno messi a disposizione della comunità scientifica in generale attraverso la pubblicazione sulle riviste adatte o altri canali stabiliti non appena possibile e conformemente con la buona prassi scientifica. Qualora tali rapporti o pubblicazioni fossero soggetti a copyright (diritti d'autore), la NASA ed il PSN/CNR avranno il diritto, per i propri fini, di riprodurre e di utilizzare, senza la corresponsione di royalties in base al copyright, tale lavoro soggetto a copyright.

ARTICOLO 15 - STANDARDS, SPECIFICHE E LINGUA

Gli standards e le specifiche verranno sviluppati come parte del Piano Tecnico del Progetto e costituiranno i requisiti ai fini del controllo del Progetto TSS. Ogni comunicazione ufficiale per iscritto e la documentazione relativa al presente progetto verrà redatta nella lingua inglese e secondo il sistema internazionale di unità.

ARTICOLO 16 - INTESE PER IL FINANZIAMENTO

Il CNR e la NASA si accolleranno ciascuna i costi per l'attuazione delle rispettive responsabilità, ivi inclusi i costi di viaggio e le diarie del proprio personale e le spese di trasporto per tutte le attrezzature di cui sono responsabili.

ARTICOLO 17 - SDOGANAMENTO

Il CNR e la NASA si adopereranno al meglio per organizzare nei rispettivi Paesi lo sdoganamento gratuito delle attrezzature necessarie per il presente progetto.

ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI PUBBLICHE

La NASA ed il PSN/CNR potranno rilasciare delle informazioni pubbliche circa i loro rispettivi sforzi in relazione al presente progetto congiunto. Tuttavia, la

NASA ed il PSN/CNR convengono entrambi di coordinare in precedenza tra loro ogni attività di informazioni pubbliche che riguardino le responsabilità o le attività dell'altro. Le informazioni che sono state precedentemente concordate e non sono cambiate non richiederanno un nuovo coordinamento.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONE SPECIALE SUL SATELLITE

Nell'improbabile evenienza che lo sviluppo del Satellite e della relativa attrezzatura di supporto a terra e di volo non possano essere completati, il CNR adotterà dei provvedimenti per permettere alla NASA di acquisire senza ritardi tutti i disegni, hardware e la documentazione relativa al Satellite ed all'attrezzatura connessa, in base a termini e condizioni ragionevoli da concordare tra la NASA ed il CNR. La NASA avrà il diritto di utilizzare detti disegni, hardware e documentazione per completare ed operare il TSS. Il CNR farà in modo da essere in condizione di fornire come hardware ogni articolo di proprietà riservata per cui non detenga diritti trasmissibili di riproduzione.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILITA'

Il CNR e la NASA convengono che, rispetto alle operazioni intraprese in attuazione del presente Accordo, né il CNR né la NASA presenteranno alcuna richiesta di risarcimento per lesioni o morte dei propri impiegati, o danni o perdite di loro proprietà causati dal CNR, dalla NASA, o dai contractors o sub-contractors dell'altra Parte sia che tali lesioni, decessi, danni o perdite derivino da negligenza che da altra causa. Rispetto alle persone o alla proprietà esclusivamente coinvolte nelle operazioni dello Space Transportation System, intraprese in attuazione del presente Accordo, il CNR e la NASA convengono inoltre di estendere questa rinuncia di responsabilità tra le Parti ai clienti/utenti dell'altra Parte e ai clienti/utenti dei contractors e subcontractors dell'altra Parte, come terzi beneficiari, e di intraprendere i passi necessari e ragionevoli per proteggerli da dette richieste di risarcimento, ivi incluse le richieste su "la responsabilità dei prodotti" (products liability), che possano venire presentate dal CNR o dalla NASA, dai loro contractors e subcontractors, dai loro clienti/utenti o dai clienti/utenti dei loro contractors e subcontractors.

ARTICOLO 21 - LIMITI DEGLI OBBLIGHI

Si conviene che la capacità della NASA e del CNR di adempiere ai loro obblighi rispettivi di questo progetto congiunto è soggetta alle rispettive procedure di finanziamento.

ARTICOLO 22 - DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore come disposto qui di seguito e resterà in vigore per un anno dopo il completamento della missione congiunta.

ARTICOLO 23 - EMENDAMENTI

Salvo che per la disposizione relativa all'entrata in vigore, il presente Accordo potrà essere emendato di comune accordo da parte dell'Amministratore della NASA ed il Presidente del CNR.

ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore a seguito della firma dello stesso e al momento del perfezionamento dello scambio di Note diplomatiche tra i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana, che confermano l'Accordo e dispongono l'attuazione del presente progetto da parte della NASA e del CNR.

F.to J. BEGGS

Per la National Aeronautics and Space Administration USA

Data 7 MARZO 1986

F.to E. QUAGLIARIELLO

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano

Data 7 MARZO 1986

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2746):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 marzo 1985.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, l'11 giugno 1985, con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 luglio 1985.

Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1520):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 4 novembre 1985, con pareri delle commissioni 5ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 gennaio 1986.

Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1986 (atto n. 1520/*A* - relatore: sen. VELLA).

Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1986.

86G0246

LEGGE 15 marzo 1986, n. **103.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.

Art. 3.

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 3:

A norma dell'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di taluni enti ivi indicati, di importo superiore a L. 100.000 (l'importo è stato così ridotto dall'art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288; originariamente era indicato l'importo di L. 500.000). Gli articoli 8 e 9 del medesimo decreto riguardano, rispettivamente, le cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

STATUTES OF THE INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY

PREAMBLE

THE STATES, PARTIES TO THE PRESENT STATUTES

Recognizing the need for developing and applying peaceful uses of genetic engineering and biotechnology for the benefit of mankind,

Urging that the potential of genetic engineering and biotechnology should be utilized to contribute to solving the pressing problems of development, particularly in the developing countries,

Being aware of the need for international co-operation in this field, particularly in research, development and training,

Emphasizing the urgency of strengthening the scientific and technological capabilities of developing countries in this field,

Recognizing the important role that an International Centre would play in the application of genetic engineering and biotechnology for development,

Bearing in mind that the High-Level Meeting held on 13-17 December 1982 in Belgrade, Yugoslavia, recommended that an International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology of high excellence be established soonest possible, and

Recognizing the initiative taken by the Secretariat of UNIDO for the promotion and the preparation of the establishment of such a Centre,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Establishment and Seat of the Centre

1. An International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (hereinafter referred to as "the Centre") is hereby established as an international organization comprising a centre and a network of affiliated national, sub-regional and regional centres.

2. The Centre shall have its seat at ....

Article 2

Objectives

The objectives of the Centre shall be:

(a) To promote international co-operation in developing and applying peaceful uses of genetic engineering and biotechnology, in particular for developing countries;

(b) To assist developing countries in strengthening their scientific and technological capabilities in the field of genetic engineering and biotechnology;

(c) To stimulate and assist activities at regional and national levels in the field of genetic engineering and biotechnology;

(d) To develop and promote application of genetic engineering and biotechnology for solving problems of development, particularly in developing countries;

(e) To serve as a forum of exchange of information, experience and know-how among scientists and technologists of Member States;

(f) To utilize the scientific and technological capabilities of developing and developed countries in the field of genetic engineering and biotechnology; and

(g) To act as a focal point of a network of affiliated (national, sub-regional and regional) research and development centres.

Article 3

Functions

Towards the fulfilment of its objectives, the Centre shall generally take necessary and appropriate action, and in particular shall:

(a) Carry out research and development including pilot-plant activities in the field of genetic engineering and biotechnology;

(b) Train at the Centre and arrange the training elsewhere of scientific and technological personnel, particularly from developing countries;

(c) Provide, upon request, advisory services to Members to develop their national technological capacity;

(d) Promote interaction between the scientific and technological communities of the Member States through programmes to enable visits of scientists and technologists to the Centre, and through programmes of associateship and other activities;

(e) Convene expert meetings to strengthen the activities of the Centre;

(f) Promote networks of national and international institutions as appropriate to facilitate activities such as joint research programmes, training, testing and sharing of results, pilot-plant activities, information and material exchange;

(g) Identify and promote without delay the initial network of highly qualified research centres to serve as Affiliated Centres, promote existing national, sub-regional, regional and international networks of laboratories, including those associated with the organizations mentioned in Article 15, active in or related to the field of genetic engineering and biotechnology to serve as Affiliated Networks, as well as promote the establishment of new highly qualified research centres;

(h) Carry out a programme of bio-informatics to support in particular research and development and application for the benefit of developing countries;

(i) Collect and disseminate information on fields of activities of concern to the Centre and the Affiliated Centres;

(j) Maintain close contacts with industry.

Article 4

Membership

1. Members of the Centre shall be all States that have become parties to these Statutes in accordance with Article 20 thereof.

2. Founding Members of the Centre shall be all Members that have signed these Statutes before their entry into force in accordance with Article 21 thereof.

Article 5

Organs

1. The organs of the Centre shall be:

   (a) The Board of Governors,

   (b) The Council of Scientific Advisers,

   (c) The Secretariat.

2. Other subsidiary organs may be established by the Board of Governors in accordance with Article 6.

Article 6

Board of Governors

1. The Board of Governors shall consist of a representative of each Member of the Centre, and serving in an ex officio capacity without the right to vote, the Executive Head of UNIDO or his representative. In nominating their representatives, Members shall pay due regard to their administrative capability and scientific background.

2. In addition to exercising other functions specified in these Statutes, the Board shall:

   (a) Determine the general policies and principles governing the activities of the Centre;

(b) Aimit the new Members to the Centre;

(c) Approve the work programme and the budget after having taken into account the recommendations of the Council of Scientific Advisers, adopt the financial regulations of the Centre and decide on any other financial matter, particularly the mobilization of resources for the effective operation of the Centre;

(d) Grant, as a matter of the highest priority, on a case-by-case basis the status of an Affiliated Centre (national, sub-regional, regional and international) to research centres of Member States that fulfil accepted criteria of scientific excellence, and of an Affiliated Network to national, regional and international laboratories;

(e) Establish, in accordance with Article 14, rules which regulate patents, licensing, copyrights and other rights to intellectual property, including the transfer of results emanating from the research work of the Centre;

(f) Upon recommendation of the Council, take any other appropriate action to enable the Centre to further its objectives and carry out its functions.

3. The Board shall hold a regular session once a year, unless it decides otherwise. Regular sessions shall be held at the seat of the Centre unless otherwise determined by the Board.

4. The Board shall adopt its own rules of procedure.

5. A majority of the Members of the Board shall constitute a quorum.

6. Each Member of the Board shall have one vote. Decisions shall be made preferably by consensus, otherwise by a majority of the Members present and voting, except that decisions on the appointment of the Director, programmes of work and the budget shall be made by a two-thirds majority of the Members present and voting.

7. Representatives of the United Nations, the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as of intergovernmental organizations and non-governmental organizations may, upon invitation of

the Board, participate as observers in its deliberations. For this purpose, the Board shall establish a list of organizations that have relationship with and have expressed interest in the work of the Centre.

8. The Board may establish subsidiary organs on a permanent or ad hoc basis, as may be necessary for the effective discharge of its functions, and shall receive reports from such organs.

Article 7
Council of Scientific Advisers

1. The Council shall consist of up to ten scientists and technologists in the substantive fields of the Centre. A scientist from the host State shall be a member of the Council. The members of the Council shall be elected by the Board. Due regard shall be paid to the importance of electing the members on a balanced geographical basis. The Director shall serve as Secretary of the Council.

2. Except for the initial election, the members of the Council shall hold office for a period of three years and be eligible for reappointment for another period of three years. The terms of the members shall be such that not more than one-third be elected at one time.

3. The Council shall elect a chairman from among its members.

4. In addition to exercising other functions specified in these Statutes or delegated to it by the Board, the Council shall:

   (a) Examine the draft work programme and the budget of the Centre and make recommendations to the Board;

   (b) Review the implementation of the approved work programme and make an appropriate report to the Board;

   (c) Elaborate on the medium and long-term prospectives of the Centre's programmes and planning including specialized and new fields of research and make recommendations to the Board;

(d) Assist the Director on all substantive, scientific and technical matters concerning the activities of the Centre, including the co-operation with Affiliated Centres and Networks;

(e) Approve safety regulations for the research work of the Centre;

(f) Advise the Director on the appointment of senior staff (Heads of Departments and above).

5. The Council may constitute ad hoc panels of scientists from Member States for the preparation of specialized scientific reports to facilitate its task of advising and recommending suitable measures to the Board.

6. (a) The Council shall hold a regular session once a year, unless it decides otherwise;

   (b) Sessions shall be held at the seat of the Centre, unless otherwise determined by the Council.

7. The Heads of Affiliated Centres and one representative for each Affiliated Network may participate in an observer capacity in the deliberations of the Council.

8. Senior scientific staff may attend the sessions of the Council, if so requested.

Article 8
Secretariat

1. The Secretariat shall comprise the Director and the staff.

2. The Director shall be appointed from among candidates of Member States by the Board after consultation with the Council and shall hold office for a period of five years. The Director may be reappointed for a further period of five years after which he shall not be eligible for reappointment. The Director should be a person of the highest possible standing and respect in the scientific and technological field of the Centre. Due regard shall also be given to the experience of the candidate in the management of a scientific centre and a multidisciplinary team of scientists.

3. The staff shall comprise a Deputy Director, Heads of Departments and other professional, technical, administrative and clerical personnel including manual workers as the Centre may require.

4. The Director shall be the chief scientific/administrative officer and the legal representative of the Centre. He shall act in that capacity at all meetings of the Board and its subsidiary organs. Subject to directives and control of the Board or the Council, the Director shall have the overall responsibility and authority to direct the work of the Centre. He shall perform such other functions as are entrusted to the Director by these organs. The Director shall be responsible for the appointment, organization and functioning of the staff. The Director shall establish a consultation mechanism with senior scientists of the Centre concerning the evaluation of scientific results and current planning of scientific work.

5. In the performance of their duties the Director and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any authority external to the Centre. They shall refrain from any action that might reflect on their position as international officials responsible only to the Centre. Each Member undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

6. The staff shall be appointed by the Director under regulations approved by the Board. The conditions of service of staff shall conform as far as possible to those of the United Nations common system. The paramount consideration in the employment of the scientific and technical staff and in determining the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity.

Article 9

Affiliated Centres and Networks

1. In pursuance of paragraph 1 of Article 1, sub-paragraph (g) of Article 2 and sub-paragraph (g) of Article 3. the Centre shall develop and promote a system of Affiliated Centres and Affiliated Networks to fulfil the objectives of the Centre.

2. Based on the recommendation of the Council, the Board shall establish the criteria for granting the status of an Affiliated Centre to research centres and decide upon the extent of formal relationship of Affiliated Centres to the organs of the Centre.

3. Based on the recommendation of the Council, the Board shall establish criteria for granting the status of Affiliated Networks to such national, regional and international groups of laboratories of Member States which have special potential for strengthening the activities of the Centre.

4. Upon approval of the Board the Centre shall conclude agreements for establishing relationship with the Affiliated Centres and Networks. These agreements may include, but not be limited to, scientific and financial aspects.

5. The Centre may contribute to the financing of Affiliated Centres and Networks according to a formula approved by the Board in agreement with interested Member States.

Article 10
Financial Matters

1. The financing of the Centre shall in general consist of:

   (a) Initial contributions for launching the Centre;

   (b) Annual contributions by the Members preferably in convertible currency;

   (c) General and special voluntary contributions, including gifts, bequests, subventions and funds in trust from Members, non-member states, the United Nations, its specialized agencies, the International Atomic Energy Agency, the United Nations Development Programme, intergovernmental and non-governmental organizations, foundations, institutions and private persons subject to the approval of the Board;

   (d) Any other sources, subject to the approval of the Board.

2. For financial considerations, least developed countries, as defined by the appropriate resolutions of the United Nations may become Members of the Centre on the basis of more favourable criteria to be established by the Board.

3. The Host State shall make an initial contribution by making available to the Centre the necessary infrastructure (land, buildings, furniture, equipment, etc.) as well as through a contribution to the operating costs of the Centre in the initial years of its operation.

4. The Director shall prepare and submit to the Board through the Council a draft programme of work for the following fiscal period together with the corresponding financial estimates.

5. The fiscal period of the Centre shall be the calendar year.

Article 11
Assessment and Auditing

1. During the first five years the regular budget of the Centre shall be based on the amounts pledged annually by each Member for those five years. After the first five-year period consideration may be given to the possibility of the Board assessing annual contributions each year for the following year on the basis of a formula recommended by the Preparatory Committee which shall take into account the contribution of each Member to the regular budget of the United Nations, based on its most recent scale of assessment.

2. States which become Members of the Centre after 31 December may consider the possibility of a special contribution towards capital expenditure and current operational costs for the year in which they become Members.

3. Contributions made in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article shall be applied in reducing the contributions of other Members unless otherwise decided by the Board by the majority of all Members.

4. The Board shall appoint auditors to examine the accounts of the Centre. The auditors shall submit a report on the annual accounts to the Board through the Council.

5. The Director shall furnish the auditors with such information and assistance as they may require to carry out their duties.

6. States which have to seek approval of these Statutes by their legislative authorities for participating in the Centre and have therefore signed the Statutes ad referendum shall not be obliged to pay a special contribution as foreseen in paragraph 2 of this Article in order to effect their participation.

Article 12
Headquarters Agreement

The Centre shall conclude a headquarters agreement with the Host Government. The provisions of such agreement shall be subject to the approval of the Board.

Article 13
Legal Status, Privileges and Immunities

1. The Centre shall have juridical personality. It shall be fully empowered to discharge its functions and achieve its objectives, including the following:

   (a) To conclude agreements with States or international organizations;

   (b) To award contracts;

   (c) To acquire and dispose of movable and immovable property;

   (d) To initiate legal proceedings.

2. The Centre, its property and assets wherever located shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

3. All premises of the Centre shall be inviolable. The property and assets of the Centre wherever located shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative actions.

The Centre, its property, assets, income and transactions shall be exempt from all taxation including customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Centre for its official use. The Centre shall also be exempt from any obligation relating to the payment, withholding or collection of any tax or duty.

5. Representatives of the Members shall enjoy such privileges and immunities as are provided for by Article IV of the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.

6. Officials of the Centre shall enjoy such privileges and Immunities as are provided for by Article V of the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations.

7. Experts of the Centre shall enjoy the same privileges and immunities as are provided for officials of the Centre in paragraph 6 hereinbefore.

8. All persons undergoing training or taking part in a scheme for the exchange of personnel at the headquarters of the Centre or organized elsewhere within the territory of the Members in pursuance of the provisions of these Statutes shall have the right of entry into sojourn, or exit as is necessary for the purpose of their training or the exchange of personnel. They shall be granted facilities for speedy travel and visas where required shall also be granted promptly and free of charge.

9. The Centre shall co-operate at all times with the appropriate authorities of the Host State and other Members to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of national laws and prevent the occurrence of any abuse in connection with privileges, immunities and facilities mentioned in this Article.

Article 14

Publications and Rights to Intellectual Property

1. The Centre shall publish all results of its research activities provided such publication does not contravene its general policy regarding rights to intellectual property approved by the Board.

2. All rights, including title, copyright and patent rights, relating to any work produced or developed by the Centre shall be vested in the Centre.

3. It shall be the policy of the Centre to obtain patents or interests in patents on results of genetic engineering and biotechnology developed through projects of the Centre.

4. Access to intellectual property rights concerning the results emanating from the research work of the Centre shall be granted to Members and to developing countries that are not Members of the Centre in accordance with applicable international conventions. In formulating rules regulating access to intellectual property the Board shall not establish criteria prejudicial to any Member or group of Members.

5. The Centre shall use its patent and other rights, and any financial or other benefits associated herewith, to promote, for peaceful purposes, the development, production and wide application of biotechnology, predominantly in the interest of developing countries.

Article 15
Relations with other Organizations

In undertaking activities and in pursuance of its objectives, the Centre may with the approval of the Board seek as appropriate co-operation with other States not parties to these Statutes, the United Nations and its subsidiary organs, the specialized agencies of the United Nations and the International Atomic Energy Agency, governmental and non-governmental organizations, national scientific institutes and societies.

Article 16
Amendments

1. Any Member may propose amendments to the Statutes. Texts of proposed amendments shall be promptly communicated by the Director to all Members and shall not be considered by the Board until ninety days after the dispatch of such communication.

2. Amendments shall be approved by a two-thirds majority of all Members and shall enter into force for those Members who have deposited instruments of ratification.

Article 17

Withdrawal

Any Member may withdraw at any time after five years of membership upon giving one year's written notice to the Depositary.

Article 18

Liquidation

In case of termination of the Centre the State in which the Centre's headquarters are located, shall be responsible for the liquidation, unless otherwise agreed upon by the Members at the time of termination. Except as otherwise decided by the Members, any surplus shall be distributed among those States which are Members of the Centre at the time of the termination in proportion to all payments made by them from the date of their becoming Members of the Centre. In the event of a deficit, this shall be met by the existing Members in the same proportions as their contributions.

Article 19

Settlement of Disputes

Any dispute involving two or more Members concerning the interpretation or application of these Statutes, which is not settled through negotiations between the parties concerned or, if needed, through the good offices of the Board, shall be submitted. at the request of the disputing parties to any of the means to a peaceful solution provided in the Charter of the United Nations within three months from the date on which the Board states that the dispute cannot be settled through the good offices of the Board.

Article 20

Signature, Ratification, Acceptance and Accession

1. These Statutes shall be open for signature by all States at the Meeting of Plenipotentiaries held in Madrid on 12-13 September 1983, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until the date of their entry into force in accordance with Article 21.

2. These Statutes shall be subject to ratification or acceptance by signatory States. The appropriate instruments shall be deposited with the Depository.

3. After the entry into force of these Statutes in accordance with Article 21, States that have not signed the Statutes may accede to them by depositing instruments of accession with the Depositary after their request for membership has been approved by the Board.

4. States which have to seek approval of these Statutes by their legislative authorities may sign on an ad referendum basis until the appropriate approval has been obtained.

Article 21
Entry into Force

1. These Statutes shall enter into force when at least 24 States, including the Host State of the Centre, have deposited instruments of ratification or acceptance and, after having ascertained among themselves that sufficient financial resources are ensured, notify the Depositary that these Statutes shall enter into force.

2. For each State acceding to these Statutes, these Statutes shall enter into force on the 30th day after deposit by such State of its instrument of accession.

3. Until the entering into force of the Statutes in accordance with paragraph 1 hereinbefore, they shall be applied provisionally upon signature within the limits allowed by national legislation.

Article 22
Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of these Statutes and shall send the notifications he issues in that capacity to the Director as well as to the Members.

Article 23

Authentic Texts

These Statutes shall be authentic in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries being duly authorized by their respective Governments thereto, have signed the present Statutes:

Done at Madrid this thirteenth day of September one thousand nine hundred and eighty three, in a single original.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

P R O T O C O L

of the Reconvened Plenipotentiary Meeting on the Establishment of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology held at Vienna on 3 to 4 April 1984.

The Seat of the Centre in the meaning of paragraph 2 of Article 1 of the Statutes of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology shall be at Trieste, Italy, and New Delhi, India.

This Protocol shall be open for signature in Vienna from 4 to 12 April 1984 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until the date of entry into force of the Statutes in accordance with Article 21 thereof.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Protocol on behalf of their respective Governments.

Done at Vienna this fourth day of April one thousand nine hundred and eighty-four, in a single original.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA

PREAMBOLO

GLI STATI, PARTE AL PRESENTE STATUTO

Riconosciuta la necessita di sviluppare e applicare gli impieghi pacifici della ingegneria genetica e della biotecnologia a beneficio del genere umano,

Sollecitata l'utilizzazione del potenziale di ingegneria genetica e biotecnologia per contribuire alla soluzione dei pressanti problemi di sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Consapevoli della necessità di cooperazione internazionale in questo campo, in particolare nella ricerca, sviluppo e formazione,

Sottolineata l'urgenza di rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo in questo campo,

Riconosciuto l'importante ruolo che un Centro internazionale puo svolgere nell'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia allo sviluppo,

Tenuto presente che l'incontro ad alto livello tenutosi a Belgrado, Jugoslavia, il 13-17 dicembre 1982, aveva raccomandato che un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia di alta qualità scientifica fosse creato al più presto possibile, e

Considerata l'iniziativa intrapresa dal Segretariato della UNIDO per la promozione e la preparazione della istituzione di tale Centro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Creazione e sede del Centro

1. Un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (qui di seguito indicato come «il Centro») è istituito come organizzazione internazionale comprendente un Centro e una rete di Centri affiliati, a livello nazionale, sub-regionale e regionale.
2. Il Centro ha la sua sede a Trieste e a Nuova Delhi.

Articolo 2
Scopi

Gli scopi del Centro sono:

a) promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo e nell'applicazione degli usi pacifici della ingegneria genetica e biotecnologia, in particolare per i paesi in via di sviluppo;

b) assistere i paesi in via di sviluppo nel rafforzare le loro capacità scientifiche e tecnologiche nel settore della ingegneria genetica e biotecnologia;

c) stimolare e assistere le attività ai livelli regionale e nazionale nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;

d) sviluppare e promuovere l'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia per risolvere i problemi dello sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

e) servire quale luogo di scambio di informazione, esperienza e *know-how* fra gli scienziati e i tecnologi degli Stati Membri;

f) utilizzare le capacità scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo e dei paesi sviluppati nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;

g) agire quale punto focale di una rete di centri affiliati di ricerca e sviluppo (nazionali, sub-regionali e regionali).

Articolo 3

Funzioni

Per l'adempimento dei suoi scopi, il Centro intraprende generalmente le azioni necessarie e appropriate, quali in particolare:

a) condurre ricerche e sviluppi ivi comprese le attività di impianti pilota nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;

b) curare la formazione presso il Centro e organizzare la formazione altrove di personale scientifico e tecnologico, in particolare proveniente da paesi in via di sviluppo;

c) fornire, su richiesta, servizi di consulenza ai Membri per sviluppare le loro capacità tecnologiche nazionali;

d) promuovere l'interazione tra le comunità scientifiche e tecnologiche degli Stati Membri attraverso programmi che consentano le visite di scienziati e tecnologi al Centro e attraverso programmi di associazione o altre attività;

e) convocare incontri di esperti per rafforzare le attività del Centro;

f) promuovere reti di istituti nazionali e internazionali, atte a facilitare attività quali programmi di ricerca comune, formazione, verifica e diffusione dei risultati, attività di impianti pilota, scambio di informazioni e materiale;

g) identificare e promuovere senza indugi la rete iniziale di centri di ricerca estremamente qualificati quali Centri affiliati, promuovere le esistenti reti nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali di laboratori, ivi compresi quelli associati con le organizzazioni di cui all'Articolo 5, che agiscano o siano collegati al settore della ingegneria genetica e biotecnologia per funzionare quali Reti affiliate, nonchè promuovere la creazione di nuovi centri di ricerca altamente qualificati;

h) condurre un programma di bio-informatica a sostegno in particolare della ricerca e sviluppo e delle applicazioni in favore dei paesi in via di sviluppo;

i) raccogliere e diffondere le informazioni sui campi di attività di interesse per il Centro e i Centri affiliati;

j) mantenere stretti contatti con l'industria.

Articolo 4

Membri

1. Membri del Centro sono tutti gli Stati che sono divenuti parte al presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 20 di cui allo stesso.

2. Membri fondatori del Centro sono tutti i Membri che hanno firmato il presente Atto costitutivo prima della sua entrata in vigore conformemente all'Articolo 21 di cui allo stesso.

Articolo 5

Organi

1. Organi del Centro sono:

a) il Comitato dei Governatori;
b) il Consiglio dei Consiglieri scientifici;
c) il Segretariato.

2. Altri Organi ausiliari possono essere istituiti dal Comitato dei Governatori conformemente all'Articolo 6.

Articolo 6

Comitato dei Governatori

1. Il Comitato dei Governatori è composto da un rappresentante di ogni Membro del Centro e dal Capo esecutivo dell'UNIDO o da un suo rappresentante il quale opera nella sua capacità *ex officio* senza diritto di voto. Nel nominare i loro rappresentanti, i Membri debbono tenere in debito conto la capacità amministrativa e la preparazione scientifica di essi.

2. Oltre all'esercizio delle altre funzioni specificate nel presente Statuto, il Comitato:

a) determina le politiche ed i princìpi generali che regolano le attività del Centro;

b) ammette nuovi Membri nel Centro;

c) approva il programma di lavoro e il bilancio dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri scientifici, adotta i regolamenti finanziari del Centro e decide sulle altre materie finanziarie, in particolare la mobilizzazione di risorse per l'efficace funzionamento del Centro;

d) concede in termini di priorità assoluta, e su una base caso per caso, lo *status* di Centro affiliato (nazionale, sub-regionale, regionale e internazionale) ai centri di ricerca degli Stati Membri che soddisfino i criteri comuni di eccellenza scientifica e di Rete affiliata ai laboratori nazionali, regionali e internazionali;

e) fissa, conformemente all'Articolo 14, le norme che regolano i brevetti, le licenze, i *copyrights* e gli altri diritti di proprietà intellettuale, ivi incluso il trasferimento dei risultati del lavoro di ricerca del Centro;

f) dietro raccomandazione del Consiglio dei Consiglieri intraprende ogni altra azione indicata a consentire al Centro di promuovere i suoi scopi e di compiere le sue funzioni.

3. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, a meno che esso decida altrimenti. Le sessioni regolari vengono tenute presso la sede del Centro tranne che se diversamente determinato dal Comitato stesso.

4. Il Comitato adotta le sue norme di procedura.

5. La maggioranza dei Membri del Comitato costituisce *quorum*.

6. Ogni Membro del Comitato ha un voto. Le decisioni sono adottate preferibilmente all'unanimità, altrimenti a maggioranza dei Membri presenti e votanti, ad esclusione delle decisioni sulla nomina del Direttore, i programmi di lavoro e il bilancio, che vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

7. I rappresentanti delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonchè le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative possono, su invito del Comitato, partecipare in veste di osservatori alle sue delibere. A tal fine, il Consiglio redigerà una lista delle organizzazioni che hanno rapporti con il lavoro del Centro e che abbiano espresso il loro interesse nei confronti dello stesso.

8. Il Comitato può creare organi ausiliari su una base permanente *ad hoc*, ove ritenuti necessari per l'efficace adempimento delle sue funzioni, e riceve rapporti da tali organi.

Articolo 7

Consiglio dei Consiglieri scientifici

1. Il Consiglio è costituito da un massimo di dieci scienziati e tecnologi nei settori fondamentali del Centro. Uno scienziato dello Stato ospitante deve essere Membro del Consiglio. I Membri del Consiglio vengono eletti dal Comitato dei Governatori. L'importanza di eleggere i Membri su una base geografica equilibrata è tenuta in debito conto. Il Direttore funge da Segretario del Consiglio.

2. Ad eccezione della elezione iniziale, i Membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per un altro periodo di tre anni. Il mandato dei Membri è tale che non più di un terzo di essi sia eletto ciascuna volta.

3. Il Consiglio elegge tra i suoi Membri il Presidente.

4. Oltre a svolgere le altre funzioni specificate nel presente Statuto o ad esso delegate dal Comitato dei Governatori, il Consiglio:

a) esamina il progetto di programma di lavoro e il bilancio del Centro e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;

b) controlla l'attuazione del programma di lavoro approvato e ne fa opportuno rapporto al Comitato dei Governatori;

c) elabora proiezioni a medio e a lungo termine dei programmi e piani del Centro ivi inclusi nuovi e specializzati settori di ricerca e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;

d) assiste il Direttore su tutte le materie sostanziali, scientifiche e tecniche relative alle attività del Centro, ivi inclusa la cooperazione con i Centri affiliati e le Reti;

e) approva i regolamenti di sicurezza per il lavoro di ricerca del Centro;

f) dà il suo parere al Direttore circa la nomina del personale di alto grado (Capi di dipartimento e superiori).

5. Il Consiglio può costituire gruppi di lavoro *ad hoc* di scienziati degli Stati Membri per la preparazione di relazioni scientifiche specialistiche al fine di facilitare il suo compito di consulenza e per raccomandare al Comitato dei Governatori misure appropriate.

6. *a)* Il Consiglio si riunisce in sessione regolare una volta l'anno, tranne che se diversamente deciso;
   b) le sessioni si svolgono presso la sede del Centro, tranne che se diversamente deciso dal Consiglio stesso.

7. I Capi dei Centri affiliati ed un rappresentante di ciascuna Rete affiliata possono partecipare in veste di osservatori alle delibere del Consiglio.

8. Il personale scientifico di alto grado può assistere alle sessioni del Consiglio se ne è richiesto.

Articolo 8

Segretariato

1. Il Segretariato comprende il Direttore e il personale.

2. Il Direttore viene nominato tra i canditati degli Stati Membri dal Comitato dei Governatori dopo consultazioni con il Consiglio dei Consiglieri e rimane in carica per un periodo di cinque anni. Il Direttore può essere nominato nuovamente per un ulteriore periodo di cinque anni, terminato il quale non può più essere nominato. Il Direttore dovrebbe essere persona che goda di una posizione e rispetto quanto più alti possibile nel campo scientifico e tecnologico del Centro. In debito conto viene altresì tenuta l'esperienza del candidato nella direzione di un centro scientifico e di un gruppo multidisciplinare di scienziati.

3. Il personale è costituito da un Vice Direttore, Capi di dipartimento ed altro personale professionista tecnico, amministrativo e d'ufficio ivi compresi gli operai di cui il Centro possa aver bisogno.

4. Il Direttore è il funzionario scientifico-amministrativo di maggior grado, nonchè il rappresentante legale del Centro. Egli agisce in tale veste in occasione di tutte le riunioni del Comitato dei Governatori e dei suoi

organi ausiliari. Fatte salve le direttive ed il controllo del Comitato dei Governatori o del Consiglio dei Consiglieri, il Direttore ha la responsabilità e l'autorità generale per dirigere il lavoro del Centro. Egli adempie a ogni altra funzione che gli venga affidata da questi organi. Il Direttore è responsabile della nomina, organizzazione e operato del personale. Il Direttore istituisce un meccanismo di consultazione con gli scienziati di maggior grado del Centro sulla valutazione dei risultati scientifici e la pianificazione del lavoro scientifico in corso.

5. Nell'adempimento dei loro compiti il Direttore e il personale non possono richiedere né ricevere istruzioni da Governi o altre autorità esterne al Centro. Essi si astengono da qualsiasi azione possa riflettersi sulla loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte al Centro. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore e del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilità.

6. Il personale è nominato dal Direttore conformemente ai regolamenti approvati dal Comitato dei Governatori. Le condizioni di servizio del personale si conformano, per quanto possibile, a quelle del sistema comune presso le Nazioni Unite. L'elemento determinante nell'assunzione di personale scientifico e tecnico e nella determinazione delle condizioni di servizio è la necessità di assicurare i più alti *standards* di efficienza, competenza e integrità.

Articolo 9

Centri affiliati e Reti

1. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1, al punto *g*) dell'articolo 2 e al punto *g*) dell'articolo 3, il Centro mette a punto e promuove un sistema di Centri affiliati e Reti affiliate per adempiere agli scopi del Centro.

2. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissa i criteri per concedere lo *status* di Centro affiliato ai centri di ricerca e decide circa il contenuto del rapporto tra i Centri affiliati e gli organi del Centro.

3. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fisserà i criteri per la concessione dello *status* di Reti affiliate a quei gruppi di laboratori nazionali, regionali e internazionali degli Stati Membri che abbiano caratteristiche tali da poter rafforzare le attività del Centro.

4. Su approvazione del Comitato dei Governatori il Centro conclude accordi per la istituzione di relazioni con i Centri affiliati e le Reti. Tali accordi possono comprendere, ma non essere limitati a aspetti scientifici e finanziari.

5. Il Centro può contribuire al finanziamento dei Centri affiliati e Reti conformemente ad una formula approvata dal Comitato dei Governatori in accordo con gli Stati Membri interessati.

Articolo 10

Aspetti finanziari

1. Le risorse finanziarie del Centro in generale provengono da:

a) contributi iniziali per l'avvio del Centro;

b) contributi annuali dei Membri preferibilmente in valute convertibili;

c) contributi volontari generali e particolari, compresi i doni, lasciti, sovvenzioni e fondi fiduciari degli Stati Membri, non-membri, le Nazioni Unite, le sue Agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, le organizzazioni intergovernative e non governative, le fondazioni, istituti e privati soggetti all'approvazione del Comitato dei Governatori;

d) ogni altra fonte, soggetta all'approvazione del Comitato dei Governatori.

2. Per considerazioni finanziarie, i paesi meno sviluppati, quali definiti dalle opportune risoluzioni delle Nazioni Unite, possono divenire Membri del Centro sulla base di criteri più favorevoli fissati dal Comitato dei Governatori.

3. Lo Stato ospitante eroga un contributo iniziale, mettendo a disposizione del Centro la infrastruttura necessaria (terreno, edifici, arredi, attrezzature, ecc.), nonchè un contributo ai costi operativi del Centro nei primi anni del suo funzionamento.

4. Il Direttore predispone e presenta al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri un progetto di programma di lavoro per il successivo periodo finanziario, unitamente alle corrispondenti previsioni finanziarie.

5. L'esercizio finanziario del Centro corrisponde all'anno solare.

Articolo 11

Ripartizione e revisione

1. Nei primi cinque anni il bilancio ordinario del Centro è basato sulle somme garantite annualmente da ciascun Membro per gli anni stessi. Dopo tale quinquennio può essere esaminata la possibilità che il Comitato dei Governatori ripartisca i contributi annuali ogni anno per quello successivo, sulla base di un piano raccomandato dal Comitato preparatorio che tenga conto del contributo di ciascun Membro al bilancio ordinario delle Nazioni Unite, basato sulla sua ultima scala di valutazione.

2. Gli Stati che diventano Membri del Centro dopo il 31 dicembre possono valutare la possibilità di un contributo speciale alle spese in conto capitale e ai costi correnti operativi per l'anno in cui diventano Membri.

3. I contributi erogati conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente Articolo vengono applicati riducendo i contributi di altri Membri

a meno che non sia diversamente stabilito dal Comitato dei Governatori a maggioranza di tutti i suoi Membri.

4. Il Comitato dei Governatori nomina i revisori dei conti per esaminare la contabilità del Centro. I revisori presentano una relazione sulla contabilità annuale al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri.

5. Il Direttore fornisce i revisori di tali informazioni e assistenza quali questi possono richiedere nell'espletamento dei loro compiti.

6. Gli Stati che devono ottenere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorità legislative per poter partecipare al Centro e che pertanto hanno firmato lo Statuto con riserva di ratifica non sono obbligati a pagare il contributo speciale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo per dare effetto alla loro partecipazione.

Articolo 12

Accordi di sede

Il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante.
Le disposizioni di tale accordo restano soggette all'approvazione del Comitato dei Governatori.

Articolo 13

Status *giuridico, privilegi e immunità*

1. Il Centro gode di personalità giuridica. Esso gode di pieni poteri per assolvere alle sue funzioni e conseguire i suoi scopi, inclusi i seguenti:

a) concludere accordi con gli Stati o organizzazioni internazionali;
b) stipulare contratti;
c) acquistare e alienare beni mobili e immobili;
d) dare inizio a procedimenti giudiziari.

2. Il Centro, le sue proprietà e i suoi beni ovunque situati godono della immunità da qualsiasi forma di procedimento legale tranne nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunità. Resta comunque inteso che nessuna rinuncia di immunità può estendersi ad alcuna misura esecutiva.

3. Tutti i locali del Centro sono inviolabili. La proprietà ed i beni del Centro ovunque situati sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri ed ogni altra forma di interferenza, sia che si tratti di azioni esecutive, amministrative, giuridiche o legislative.

4. Il Centro, le sue proprietà, beni, redditi e transazioni, sono esenti da qualsiasi forma di tassazione, ivi compresi i dazi doganali, le proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni nei confronti di articoli importati o esportati dal Centro per il suo uso ufficiale. Il Centro è altresì esentato da ogni obbligo relativo al pagamento, alla ritenuta alla fonte o alla esazione di tasse o diritti.

5. I rappresentanti dei Membri godono dei privilegi e immunità di cui all'Articolo 4 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

6. I funzionari del Centro godono dei privilegi e immunità di cui all'Articolo 5 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

7. Gli esperti del Centro godono degli stessi privilegi ed immunità previsti per i funzionari del Centro dal precedente paragrafo 6.

8. Tutti coloro, che seguano la formazione o prendano parte ad uno schema per lo scambio di personale presso la Sede del Centro, o operante altrove entro il territorio dei Membri conformemente alle disposizioni del presente Statuto, hanno il diritto di ingresso e soggiorno, o di uscita, quale necessario ai fini della loro formazione o dello scambio di personale. Facilitazioni per un viaggio rapido vengono ad essi garantite e i visti, laddove richiesti, sono altresì concessi rapidamente e gratuitamente.

9. Il Centro coopera in ogni momento con le autorità competenti dello Stato ospitante e degli altri Membri per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle leggi nazionali e impedire il verificarsi di abusi connessi ai privilegi, alle immunità e alle agevolazioni di cui al presente Articolo.

Articolo 14

Pubblicazioni e diritti di proprietà intellettuale

1. Il Centro pubblica tutti i risultati delle sue attività di ricerca, purchè tale pubblicazione non contrasti con la sua politica generale relativa ai diritti di proprietà intellettuale approvata dal Comitato dei Governatori.

2. Tutti i diritti, incluso il titolo, il *copyright* e i diritti di brevetto, relativi ad un lavoro prodotto o messo a punto dal Centro, appartengono al Centro stesso.

3. E politica del Centro ottenere brevetti o interessi in brevetti sui risultati dell'ingegneria genetica e biotecnologia messi a punto tramite progetti del Centro.

4. L'accesso ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del lavoro di ricerca del Centro è garantito ai Membri e ai paesi in via di sviluppo che non siano Membri del Centro, in conformità con le convenzioni internazionali applicabili. Nel formulare le norme che regolano l'accesso alla proprietà intellettuale, il Comitato dei Governatori non fisserà alcun criterio che sia pregiudizievole per un Membro o un gruppo di Membri.

5. Il Centro farà uso dei suoi diritti di brevetto o altri diritti e dei benefici finanziari o altri benefici a questi connessi per promuovere, ai fini pacifici, lo sviluppo, la produzione e l'ampia applicazione della biotecnologia, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 15

Relazioni con le altre organizzazioni

Nell'intraprendere attività e nel perseguimento dei suoi scopi, il Centro può — dietro approvazione del Comitato dei Governatori — ricercare l'opportuna cooperazione con altri Stati che non siano parte al presente Statuto, le Nazioni Unite ed i suoi organi ausiliari, le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, le organizzazioni governative e non governative, gli istituti scientifici e le società nazionali.

Articolo 16

Emendamenti

1. Ogni Membro può proporre emendamenti allo Statuto. I testi degli emendamenti proposti vengono rapidamente comunicati dal Direttore a tutti i Membri e non sono presi in esame dal Comitato dei Governatori fino al trascorrere di novanta giorni dalla trasmissione di tale comunicazione.

2. Gli emendamenti vengono approvati a maggioranza di due terzi di tutti i Membri ed entrano in vigore per quei Membri che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica.

Articolo 17

Recesso

Ogni Membro può recedere in qualsiasi momento dopo cinque anni di adesione dandone avviso scritto con un anno di anticipo al Depositario.

Articolo 18

Liquidazione

In caso di scioglimento del Centro, lo Stato in cui la sede è situata deve provvedere alla sua liquidazione tranne che se diversamente convenuto tra i Membri al momento dello scioglimento. Tranne che se diversamente stabilito dai Membri, ogni eccedenza viene distribuita tra quegli Stati che sono Membri del Centro al momento dello scioglimento, in proporzione a tutti i versamenti da essi effettuati a partire dalla data in cui sono divenuti Membri del Centro. In caso di disavanzo, quest'ultimo verrà sanato dai Membri esistenti nella stessa proporzione dei loro contributi.

Articolo 19

Composizione delle controversie

Ogni controversia che interessi due o più Membri circa la interpretazione o l'applicazione del presente Atto costitutivo, che non venga composta tramite negoziati tra le parti interessate o, se necessario, tramite i buoni uffici del Comitato dei Governatori, viene sottoposta, dietro richiesta delle parti in questione, dinanzi ad uno dei mezzi di soluzione di cui alla Carta delle Nazioni Unite entro tre mesi dalla data in cui il Comitato dei Governatori dichiara che la controversia non puo essere composta tramite i buoni uffici del Comitato stesso.

Articolo 20

Firma, ratifica, accettazione e accessione

1. Il presente Atto costitutivo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Riunione dei plenipotenziari tenutasi a Madrid il 12-13 settembre 1983, e successivamente presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York fino alla data di entrata in vigore conformemente all'Articolo 21.

2. Il presente Atto costitutivo è soggetto a ratifica o accettazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti adeguati vengono depositati presso il Depositario.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 21, gli Stati che non hanno firmato l'Atto costitutivo possono accedervi depositando gli strumenti di accessione presso il Depositario dopo che la loro domanda di adesione sia stata approvata dal Comitato dei Governatori.

4. Gli Stati che debbono richiedere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorità legislative, possono firmare con riserva di ratifica fino a che l'approvazione del caso non sia ottenuta.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente Atto costitutivo entra in vigore quando almeno ventiquattro Stati, compreso lo Stato ospitante il Centro, hanno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione e, dopo aver accertato fra essi che risorse finanziarie sufficienti sono assicurate, notificano al Depositario che il presente Atto costitutivo entra in vigore.

2. Per ogni Stato che acceda al presente Atto costitutivo, questo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di accessione.

3. Fino all'entrata in vigore dell'Atto costitutivo, conformemente al paragrafo 1 precedente, esso viene notificato in forma provvisoria dietro firma, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale.

Articolo 22

Depositario.

Il Segretario delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Atto costitutivo e invia le notifiche che egli redige in tale veste al Direttore nonchè ai Membri.

Articolo 23

Testi autentici

I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Atto costitutivo fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Atto costitutivo.

Fatto a Madrid il tredici settembre millenovecentottantatre in un'unica copia.

PROTOCOLLO

della Riunione dei plenipotenziari riconvocata sulla creazione del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia tenutasi a Vienna il 3 e 4 aprile 1984.

Sedi del Centro ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 1 dello Statuto sul Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia sono Trieste, Italia, e Nuova Delhi, India.

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Vienna dal 4 al 12 aprile 1984 e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino alla data di entrata in vigore dello Statuto conformemente all'Articolo 21 dello stesso.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo per conto dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Vienna il quattro aprile millenovecentottantaquattro, in un unico originale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1376):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 1° giugno 1985.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 dicembre 1985.

Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1986 (atto n. 1376/*A* - relatore: sen. VELLA).

Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3422):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, il 4 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 26 febbraio 1986.

Relazione scritta annunciata il 27 febbraio 1986 (atto n. 3422/*A* - relatore: on. SPINI).

Esaminato in aula il 4 marzo 1986 e approvato il 5 marzo 1986.

86G0252

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651686) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.